

REFERENDUM ABROGATIVI INDETTI PER L'8 E 9 GIUGNO 2025

Esercizio diritto di voto degli elettori temporaneamente all'estero alla data di svolgimento della votazione

AVVISO

L'art. 4-*bis*, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro **il 7 maggio 2025**.

L'opzione potrà pervenire al Comune di Caltanissetta

1. a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Caltanissetta - Direzione Affari Demografici - Corso Umberto I, 93100 Caltanissetta;
2. consegna brevi manu al protocollo dell'Ente (potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato);
3. invio, alternativamente, a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria, ad uno dei seguenti indirizzi:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it;

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;

protocollo@comune.caltanissetta.it;

4. Attraverso il sito istituzionale dell'Ente sezione "Sportello del Cittadino" - Servizi Demografici_ Votare se si è temporaneamente all'estero, raggiungibile al seguente link: [Trasmissione della domanda di voto per corrispondenza dall'estero | Sportello Telematico Unificato](#)

Per quanto attiene ai contenuti, la dichiarazione di opzione deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-*bis*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*.

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.